



Città di Paderno Dugnano

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE – TURNO DI BALLOTTAGGIO

2024

8 e 9 giugno 2024

Ufficio Elettorale – tel. 02.91004 427 – 425

e-mail: elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it

1 Città di Paderno Dugnano

Settore Polizia Locale e Servizi per la Città – Ufficio Elettorale – tel. 02.91004 427 -425 – e-mail:
elettorale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Turno elettorale di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 GIUGNO 2024

Domenica 23 e lunedì 24 GIUGNO 2024 si svolgerà il turno di ballottaggio in quanto, al primo turno, Nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

I due candidati sindaci più votati al primo turno elettorale ammessi al turno di ballottaggio dall'ufficio elettorale centrale sono:

BOFFI ROBERTO CARLO

VARISCO ANNA

L'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che i candidati ammessi al ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei comuni superiori a 15.000 abitanti - fermi restando i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno - possono **dichiarare**, entro sette giorni dalla prima votazione, cioè **entro domenica 16 giugno** prossimo, il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno; i delegati delle liste interessate dovranno, a loro volta, dichiarare il collegamento al candidato sindaco.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate alla segreteria comunale che, a tal fine, osserverà il seguente orario di apertura:

- giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
- venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- sabato e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (previo appuntamento telefonico da concordare con l'Ufficio Elettorale del comune al seguente numero telefonico: 02/91004427 - 425).

Di seguito si rendono disponibili i moduli per la presentazione delle predette dichiarazioni; gli stessi sono ovviamente un suggerimento e possono essere sostituiti da altri, purché sia chiara la volontà di collegarsi vicendevolmente, e le sottoscrizioni siano autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 53/1990 e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000:

- DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON ULTERIORI LISTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL BALLOTTAGGIO

- DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Le dichiarazioni pervenute nei termini sopra detti saranno trasmesse alla Commissione elettorale circondariale, che procederà al sorteggio tra i due candidati alla carica di sindaco partecipanti al turno di ballottaggio, rendendo noti immediatamente i nominativi ed i collegamenti al Sindaco ed al Prefetto, in modo da consentire, rispettivamente, la stampa del manifesto dei candidati e quella delle schede di votazione per il turno di ballottaggio.

L'art. 72, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non consente di rinunciare al ballottaggio e stabilisce che, in caso di impedimento permanente ovvero di decesso di uno dei due candidati, partecipa al secondo turno di votazione il candidato che segue nella graduatoria.

Rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione

I rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di sezione, già designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio.

Tuttavia, i delegati di tutti i partiti e movimenti politici nonché delle liste collegati con candidati ammessi al turno di ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni potranno essere effettuate, entro **venerdì 21 giugno 2024**, alla segreteria del comune o, direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione, nel pomeriggio di **sabato 22 giugno 2024**, oppure nella prima mattinata di **domenica 23 giugno 2024**, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Si ritiene che, in assenza di specifica normativa al riguardo, possa consentirsi la nomina (sempre da parte dei delegati di lista collegati con candidati ammessi al ballottaggio) dei rappresentanti di lista negli Uffici elettorali di sezione presso i quali non siano stati designati in sede di primo turno, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative sopra citate.

Infine, si rappresenta che, in assenza di divieti normativi, possono essere designati rappresentanti di lista anche i candidati alle elezioni in svolgimento che siano elettori del comune.